

04 Gen 2016

Anche la Corte dei conti «apre» al doppio compenso per il sindaco-revisore

di Massimo Venturato

Come previsto, si avvia verso il tramonto l'applicazione dell'articolo 5, comma 5 del Dl 78/2010 che prevede che al revisore dell'ente locale, titolare di carica elettiva presso un altro ente, non possa spettare alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute e un gettone di presenza di massimo 30 euro, anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso da consigliere comunale (aggiungeva la Corte dei Conti della Lombardia nel 2012).

I precedenti

Prima il ministero dell'Interno, con una nota (anticipata sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 novembre), ha specificato che «il divieto del cumulo degli emolumenti, preso atto che la finalità perseguita dal legislatore è la riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi ed alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti all'amministrazione in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del minus pubblico». Ora è arrivata la delibera n. 569/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, che in un articolato parere sostiene la prevalenza del diritto di tutela della carica elettiva minato da un'inibizione al percepimento del compenso per l'attività professionale svolta dallo stesso soggetto in altro ente, in spregio al dettato costituzionale. Certo è che la delibera va contro tutte le risposte date finora sullo stesso quesito, ovvero se spettano o no i compensi al revisore – sindaco o consigliere comunale in altro Comune - avevano dato le altre corti quali quelle della Lombardia, della Puglia, dell'Emilia Romagna e del Piemonte, che si basavano più su un'interpretazione letterale della norma asserendo che la disciplina limitativa non può che riferirsi a «tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo».

Conseguenze paradossali del divieto

Proprio da queste premesse, però, era possibile nel sostenere che il revisore, in quanto svolgente un'attività professionale, non potesse rientrare tra i destinatari della norma. Si fece l'esempio dell'avvocato, che se ricoprisse la carica di consigliere comunale in altro ente, dovrebbe patrocinare il Comune gratuitamente contravvenendo, peraltro, a una norma ordinamentale. Ma c'è di più, perché se vedessimo applicare il Dl 78/2010 a tutti i soggetti interessati alla norma in senso letterale, dovremmo ipotizzare che anche un medico di base, essendo un lavoratore autonomo che presta la sua opera nei confronti dell'azienda sanitaria, se ricoprisse una carica di sindaco o consigliere comunale, dovrebbe per assurdo lavorare gratis.

Le prospettive

Finalmente è intervenuta la Corte del Veneto che con una attenta disamina delle varie interpretazioni date dalle altre corti (dal parametro soggettivo della Corte della Campania del luglio 2015 al pronunciamento sull'applicazione della limitazione anche in presenza di incarico di natura squisitamente tecnica, da parte della Corte dell'Emilia Romagna sempre di quest'anno)

sostiene la tesi della prevalenza dell'attività del revisore rispetto al ruolo che ricopre nell'ente , attività, che per le responsabilità che ne conseguono, va retribuita. Anche il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare del 2011 aveva concluso dicendo che «va tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l'ente e i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mai si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali». La Corte dei Conti del Veneto, in presenza di materia astratta e non specifica, non potendo, però, smentire le altre Corti, ha rimandato tutto alla sezione Autonomie, sperando che finalmente si metta la parola fine a questo assurdo trattamento riservato a chi, svolgendo la propria professione, gli venga disconosciuto il compenso (che già è limitato) per l'attività svolta, in quanto sindaco o consigliere in altro comune.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved